

FAQ

QUESITO N° 1

Con riferimento al criterio di valutazione *“Livello di coerenza e fattibilità ed utilità, rispetto ai servizi richiesti, di eventuali Reti di partenariato”* di cui all’art. 8 del Disciplinare di gara, in caso di formale adesione al progetto da parte di reti di partenariato, disponibili o attivande, si richiede di voler specificare in quale busta dovranno essere inserite tali adesioni formali. Nella busta 1 contenente la documentazione amministrativa oppure nella busta 2 contenente l’offerta tecnica, quale allegato alla medesima?

RISPOSTA N° 1

La documentazione che il soggetto concorrente intende presentare in relazione al criterio di valutazione *“Livello di coerenza e fattibilità ed utilità, rispetto ai servizi richiesti, di eventuali Reti di partenariato”* va inserita nella Busta 2.

QUESITO N° 2

Con riferimento allo schema di offerta economica di cui all’allegato 3, la tabella relativa all’imputazione del prezzo complessivo rispetto ad ogni linea riporta uno spazio unico relativo alla linea 3 Azioni b) e c) contrariamente a quanto risulta dal capitolato che prevede per l’azione b) un importo a base d’asta pari a € 900.000,00 e per l’azione c) un importo a base d’asta pari ad € 600.000,00. Si chiede pertanto di voler chiarire se nella suddetta tabella, va indicato l’importo offerto complessivo riferito alle azioni b) e c) o se bisogna indicare l’importo offerto sia per l’una che per l’altra.

RISPOSTA N° 2

Come previsto dal capoverso 3 dell’art. 5 *“Busta numero 3- Offerta economica”* del Disciplinare di Gara *“L’offerta economica dovrà contenere il “prezzo complessivo” offerto (eventuali servizi analoghi ex art. comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 esclusi), con indicazione specifica delle componenti del corrispettivo totale da imputarsi alla Linea di servizio n. 1, alla Linea di servizio n. 3 – Azioni b) e c), alla Linea di servizio n. 4, alla Linea di servizio n. 5 e alla Linea di servizio n. 6”*, nello schema di offerta economica di cui all’allegato 3, deve essere inserito l’importo offerto complessivo riferito alle azioni b) e c) della Linea 3.

QUESITO N° 3

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica (art. 3.3e del disciplinare), essendo la Sovvenzione globale uno strumento di attuazione di un intervento cofinanziato dai fondi strutturali, perché operatori economici che abbiano gestito interventi analoghi, anche più complessi sia per valore che per attività specifica, debbono essere esclusi dalla partecipazione?

QUESITO N° 4

Considerando che la capacità economica di fatturato specifico su servizi analoghi è richiesta all’art. 3.2d del disciplinare, per quale ragione nei requisiti di capacità tecnica (art. 3.3e del disciplinare) è richiesto un ulteriore corrispettivo maturato esclusivamente sulla sovvenzione globale? E’ perché tale corrispettivo è limitato al solo triennio precedente la pubblicazione del bando e non (come logica vorrebbe) a tutto il periodo di programmazione comunitaria 2007-2013 (art. 3.3e del disciplinare)?

RISPOSTA AI QUESITI 3 e 4

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnici sono stati elaborati secondo i criteri e le prescrizioni di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006, all’esito di un’accurata valutazione delle specifiche esigenze

connesse al servizio di cui trattasi e in vista dell'individuazione di operatori economici in grado di assicurare la massima qualità delle prestazioni.

QUESITO N° 5

Perché le professionalità attinenti al Gruppo di lavoro sono prescritte nel capitolato tecnico e a pena di esclusione (art. 8) quando prassi le vorrebbe indicate nel disciplinare di gara?

RISPOSTA AL QUESITO N° 5

Il capitolato, nell'ambito dei documenti di gara, ha la funzione di descrivere il contesto, l'oggetto e le caratteristiche complessive dell'appalto con il dettaglio dei servizi richiesti e i relativi livelli di servizio che li dovrà garantire. Nel caso di specie, il Capitolato, all'art. 8, indica la composizione e l'impegno minimi richiesti per il Gruppo di lavoro che dovrà garantire l'esecuzione del servizio oggetto di gara.

QUESITO N° 6

Perché il Gruppo di lavoro è un elemento determinante della valutazione dell'offerta tecnica (25 punti) ma anche requisito di ammissibilità?

RISPOSTA AL QUESITO N° 6

Fermo restando la composizione e l'impegno minimi richiesti dall'art. 8 del capitolato per il Gruppo di lavoro, la valutazione e relativa attribuzione del punteggio concerne le caratteristiche dello stesso come declinate nell'offerta tecnica (rispondenza dei profili proposti sotto il profilo della consistenza e coerenza delle esperienze pregresse, profili aggiuntivi proposti, efficacia e coerenza del modello organizzativo proposto).